

**GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
TECNICA ED OPERATIVA DEL POLO LOGISTICO DELL’INTERPORTO DI
CATANIA
AI SENSI DELL’ART. 164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016.
CIG 6951283C30**

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____, sono comparsi

- _____, nato a _____ il _____, il quale interviene in qualità di _____ e rappresentante legale della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (di seguito, più brevemente anche "Società" o "Concedente"), domiciliato per la carica presso la sede di quest'ultima in _____, Via _____;

e

- _____, nato a _____ il _____, il quale interviene in qualità di _____ e rappresentante legale della _____ (di seguito, più brevemente anche "Concessionario"), domiciliato per la carica presso la sede di quest'ultima in _____, Via _____;

(Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)).

PREMESSO CHE

a) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea _____ e sulla GURI V serie speciale n. _____ la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della concessione in gestione del Polo Logistico dell'Interporto di Catania;

b) in esito alla predetta procedura di gara è risultata aggiudicataria della Concessione _____;

c) con lettera prot. _____ del _____ è stato comunicato al Concessionario il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva;

d) i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono indicati al punto _____ del Piano Economico e Finanziario (PEF) allegato al presente atto;

pertanto, mediante il presente atto, le Parti intendono regolamentare il rapporto di Concessione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dal Concedente ed accettato dal Concessionario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- piano economico-finanziario presentato in sede di offerta (PEF);
- _____.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, assumendone ad ogni effetto valore di legge, anche se a questo materialmente non allegati.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto assumendo ad ogni effetto valore di patto.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della interpretazione del presente atto e dei documenti ad esso allegati si applicano le definizioni di seguito riportate in ordine alfabetico:

Canone: l'importo che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente.

Capitolato Speciale: il documento allegato al presente atto disciplinante la fase di gestione dell'opera.

Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Concedente: Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Concessionario: _____

Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dalla presente Convenzione.

Convenzione: il presente contratto di concessione e i documenti ad esso allegati o ivi richiamati.

Equilibrio economico – finanziario: indica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016.

Forza Maggiore: un evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della Parte che subisca tale circostanza e da cui derivi l'oggettiva impossibilità, in tutto o in parte, di adempiere le obbligazioni previste ai sensi di Convenzione, con l'espressa esclusione dell'ipotesi in cui tale impossibilità derivi da un fatto del Concessionario o del Concedente.

Offerta: l'insieme dei documenti sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione al Concessionario. Le condizioni dell'offerta prevalgono comunque sulle previsioni della Convenzione se più favorevoli al Concedente.

Opera o Infrastruttura: il Polo Logistico dell'Interporto di Catania oggetto della concessione, come meglio descritto nel Capitolato Speciale.

Piano Economico Finanziario (PEF): il piano elaborato in sede di offerta dal Concessionario contenente i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'Opera.

Servizi: l'insieme dei servizi di gestione erogati dal Concessionario.

Utenze: acqua, energia elettrica, telecomunicazioni, gasolio.

Articolo 3 - Oggetto della Convenzione

La Convenzione è volta a regolare i reciproci diritti e obblighi tra le Parti nascenti dall'affidamento in concessione, da parte del Concedente al Concessionario, della gestione dell'Infrastruttura.

In particolare, la Convenzione ha ad oggetto:

1. la gestione funzionale ed economica dell'Infrastruttura, nonché la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla scadenza della concessione, stabilita in anni 25, come meglio specificata all'art. 2 del Capitolato Speciale;
2. la riconsegna alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A., al termine della concessione, di tutte le opere oggetto di concessione, come meglio specificato nel Capitolato Speciale.

Articolo 4 - Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di Convenzione

Il Concessionario dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nella Convenzione hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del presente atto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della Convenzione in tutte le sue componenti tecniche ed amministrative e, più in generale, di tutte le norme che regolano il rapporto di concessione.

Il Concessionario dà atto, senza riserva alcuna, della piena disponibilità degli atti e della documentazione contrattuale tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fase di esecuzione della Convenzione.

Il Concessionario non potrà quindi eccepire, durante lo svolgimento del rapporto, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di Forza Maggiore.

Articolo 5 - Durata della Concessione

La scadenza della Concessione è fissata in anni 25 (venticinque), decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna finalizzato alla gestione dell'Opera.

Alla scadenza della durata della Concessione ovvero, in caso di revoca o risoluzione della Convenzione, all'atto della revoca o della risoluzione, i beni immobili e mobili affidati al Concessionario e i relativi impianti fissi ed accessori e quant'altro ancora realizzato, costruito o installato dal Concessionario o dai suoi aventi causa in forza del presente atto, diverranno *de jure* di proprietà del Concedente senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in capo al Concessionario e passeranno nella disponibilità del Concedente senza bisogno di formalità alcuna.

Si intendono esclusi dal trasferimento di proprietà di cui al precedente comma e, quindi, di proprietà del Concessionario, le apparecchiature non infisse come gli arredi, gli addobbi, gli utensili, le scorte e le apparecchiature proprie del Concessionario.

Articolo 6 - Obblighi del Concessionario

6.1 Principali Obblighi del Concessionario

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente atto assume gli obblighi di seguito riportati a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

- i)** assumere la gestione funzionale, operativa ed economica dell'Infrastruttura, come specificata all'art. 2 del Capitolato Speciale che fa parte integrante del presente atto di Convenzione;
- ii)** assumere a proprie cure e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'infrastruttura, per l'intera durata di concessione secondo il Piano di Manutenzione dell'Opera e il Fascicolo dell'Opera, allegati al Capitolato Speciale;
- iii)** assumere a proprie cure e spese gli oneri ambientali, comprensivi delle attività di monitoraggio e reporting ambientale in fase di esercizio del Polo Logistico, secondo le modalità e le tempistiche previste all'art. 5 del Capitolato Speciale limitatamente alla fase post operam;
- iv)** erogare i Servizi secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale sostenendo ogni correlato costo, ivi incluso quello relativo alle Utenze;
- v)** corrispondere al Concedente il Canone secondo le modalità previste in Convenzione;
- vi)** assumere alle proprie dipendenze il personale facente parte della struttura del Concedente così come specificato all'art. 9 del presente atto;
- vii)** in generale, svolgere tutte le attività, nessuna eccettuata o esclusa, comprese nell'oggetto della Concessione così come individuato nel Capitolato Speciale e nell'Offerta presentata in sede di gara, comunque necessarie per il corretto espletamento della gestione.

Il Concessionario si obbliga inoltre ad assicurare il reperimento delle risorse finanziarie ulteriori rispetto al Canone, necessarie all'adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Concessionario, in caso di affidamento a soggetti terzi delle attività oggetto di concessione, si impegna ad agire nel pieno ed integrale rispetto alla normativa vigente.

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere a proprie cura e spese a concordare con il soggetto terzo attualmente gestore dell'Area di sosta, nonché con l'eventuale gestore dell'Area di Pubblica Sicurezza, le modalità di gestione degli spazi comuni e/o limitrofi

agli immobili di rispettiva competenza, fermo restando quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario dà atto che la gestione del rapporto con il soggetto terzo attualmente gestore dell'Area di sosta e l'eventuale gestore dell'Area di Pubblica Sicurezza esula dalla responsabilità del Concedente.

Il Concessionario non potrà quindi avanzare alcuna richiesta di riconoscimenti economici, tantomeno in termini di lesione dell'equilibrio del piano economico finanziario, in relazione a qualsivoglia circostanza correlata a tale rapporto.

6.2 Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione della Concessione ed in particolare del puntuale e regolare adempimento delle prestazioni oggetto di affidamento, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella Convenzione sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, quale diretta e/o indiretta conseguenza delle attività del Concessionario medesimo, anche per dolo o colpa del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque Egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione in tutte le sue fasi di svolgimento.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a esclusivo carico del Concessionario medesimo.

6.3 Ulteriori obbligazioni del Concessionario

Il Concessionario s'impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni attinenti l'oggetto della concessione che potranno essere richieste dal Concedente e a prestare in favore di quest'ultimo l'assistenza occorrente per lo svolgimento di eventuali attività di competenza del Concedente medesimo che, ad insindacabile giudizio di quest'ultimo, siano ritenute direttamente o indirettamente correlate all'oggetto della concessione.

Il Concessionario s'impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

- ogni sospensione o indisponibilità dei Servizi, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di Convenzione;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla Convenzione.

Le comunicazioni di cui sopra sono effettuate al Concedente per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 7 – Responsabile Unico del Procedimento e Commissione di Alta Vigilanza

Il Responsabile Unico del Procedimento è il soggetto che svolge, per conto del Concedente, la funzione di vigilanza sull'espletamento da parte del Concessionario delle prestazioni oggetto di Concessione, verificando il rispetto da parte dello stesso delle prescrizioni contrattuali e di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento a titolo meramente indicativo:

- a)** vigila sull'attuazione della Convenzione;
- b)** vigila sui servizi forniti all'utenza;
- c)** provvede al controllo dell'attuazione del PEF, potendo, a tal fine, consultare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali.

Il Concedente istituirà, altresì, una Commissione di Alta Vigilanza con funzione di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ferma restando la completa responsabilità in capo al Concessionario del perfetto espletamento delle prestazioni oggetto di Concessione.

La Commissione di Alta Vigilanza può chiedere direttamente informazioni al Concessionario nonché effettuare qualsivoglia controllo ritenuto utile in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla Convenzione, secondo le modalità stabilite all'art. 13 del Capitolato Speciale.

Articolo 8 – Il Canone

Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente un canone annuale pari a € _____ (oltre IVA nella misura prevista per legge) a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna finalizzato alla gestione dell'Opera secondo le modalità stabilite dall'art. 14 del Capitolato Speciale.

Il canone di Concessione dovrà essere corrisposto dal Concessionario con cadenza semestrale anticipata a decorrere dalla sottoscrizione del suddetto verbale.

Il canone sarà soggetto a rivalutazione annuale in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie.

Il Concessionario dà atto che il Canone è stato previsto nel Piano Economico Finanziario e che l'obbligo e le modalità di corresponsione dello stesso non inficiano dunque l'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Articolo 9 – Assunzione del personale

Con la sottoscrizione del presente atto il Concessionario si obbliga, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, ad assorbire nel proprio organico quattro unità lavorative, già alle dipendenze della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. e da quest'ultima individuate, assumendole con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mantenendo inalterati, nei riguardi del personale medesimo, l'inquadramento, il trattamento economico, contrattuale, contributivo ed assicurativo, esistenti all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Il Concessionario dà atto che anche tale obbligo è stato previsto nel Piano Economico Finanziario e che lo stesso non inficia dunque l'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Articolo 10 – Obblighi del Concessionario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Il Concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con riguardo anche a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Resta infine inteso che il Concedente rimarrà, estraneo al rapporto lavorativo intercorrente tra il Concessionario e il personale di cui occupa, con esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità sia nei confronti del personale stesso – con conseguente obbligo del Concessionario a manlevare il Concedente da eventuali azioni, pretese e diritti che il personale potrà avanzare nei confronti del Concedente – sia nei confronti del Concessionario.

Articolo 11 - Equilibrio economico-finanziario

Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio economico-finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione.

Ai fini della determinazione dell'Equilibrio economico-finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento a quanto risultante dal Piano Economico Finanziario. Ai sensi dell'art. 165 comma 6 del D.lgs. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del Piano Economico Finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Al fini della tutela della finanza pubblica, trattandosi di un opera di interesse statale, la revisione del Piano Economico Finanziario sarà subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).

Articolo 12 - Subappalto

Il Concessionario ha dichiarato/non ha dichiarato di voler affidare in subappalto le seguenti parti del contratto di Concessione _____, ai seguenti soggetti _____.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10,11 e 17 dell'articolo 105 del Codice.

Articolo 13 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 14 – Garanzie e Assicurazioni

14.1 Garanzia definitiva

Il Concessionario ha costituito garanzia definitiva (di cui si allega copia) per l'importo di Euro _____, a mezzo di:

- polizza assicurativa
- fideiussione bancaria

in data _____

- con la società _____
- con l'istituto bancario _____

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente, il Concessionario avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

La garanzia definitiva cesserà di avere efficacia solo alla data di avvenuta restituzione da parte del Concessionario del complesso dei beni oggetto della presente Convenzione.

Nel caso di escussione totale o parziale della garanzia sopra indicata il Concessionario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nella originaria entità entro il termine perentoriamente indicato dal Concedente nella relativa richiesta scritta, a pena di risoluzione contrattuale.

14.2 - Assicurazioni

Il Concessionario risponde direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o a qualsiasi titolo, possa derivare alla Società Concedente o a terzi.

Pertanto il Concessionario ha prodotto polizza di assicurazione RCT/RCO (di cui si allega copia) stipulata con la società _____ per i seguenti massimali

_____, a copertura di tutti i rischi connessi, a qualsiasi titolo, alle attività di gestione dell'Infrastruttura.

Articolo 15 – Penali

Il Concedente applicherà, a carico del Concessionario, penalità in ogni caso di grave inadempimento contrattuale.

In particolare, costituiranno presupposti per la comminatoria di penalità le seguenti ipotesi:

- a) mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, dei rinnovi totali o parziali dei beni immobili o mobili di proprietà del Concedente oggetto di concessione;
- b) mancata effettuazione delle attività di monitoraggio ambientale post operam di cui all'art.5 del Capitolato Speciale;
- c) mancata fruizione degli spazi scoperti destinati alla sosta degli automezzi pesanti e/o allo stoccaggio di contenitori da parte di terzi per fatti imputabili alla condotta del Concessionario;
- d) sospensione anche parziale delle attività di gestione del Polo Logistico e/o dell'adiacente Area di Sosta e/o dell'Area di Pubblica Sicurezza per fatti imputabili alla condotta del Concessionario;
- e) caratteristiche peggiorative della gestione sotto il profilo operativo, tecnico o economico rispetto alle previsioni contenute nell'offerta e nel piano economico finanziario che siano riferibili alla colposa condotta del Concessionario;
- f) ritardo nei pagamenti del canone;
- g) ritardo nella trasmissione della relazione semestrale di gestione;
- h) ritardata e/o mancata richiesta di autorizzazione nei casi indicati nel Capitolato Speciale;
- i) ritardata e/o mancata consegna della documentazione richiesta dalla Commissione di Alta Vigilanza.

Le penalità saranno comminate in esito ad un procedimento in contraddittorio con il Concessionario, volto ad appurare l'effettiva imputabilità dell'inadempimento alla condotta del Concessionario e la gravità dell'inadempimento.

L'entità delle penali da applicare ad ogni singolo evento e alle singole fattispecie potranno variare da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

Nel caso di indebita sospensione anche parziale delle attività di gestione di cui al punto d) verrà comminata una penalità di € 500,00/giorno (euro cinquecento/00 al giorno) fino al quinto giorno; dal sesto al quindicesimo l'entità della penale sarà di € 1.000,00/giorno (euro mille/00 al giorno); dal quindicesimo al trentesimo giorno la penale sarà di € 2.000,00/giorno (euro duemila/00 al giorno).

Dal trentunesimo giorno di sospensione anche parziale della gestione per fatto imputabile al Concessionario sarà facoltà del Concedente procedere alla risoluzione del contratto di concessione di gestione del Polo Logistico.

Nel caso di reiterati gravi inadempimenti contrattuali di cui al presente articolo, impregiudicata ogni altra azione del Codice Civile, il Concedente potrà risolvere ogni rapporto con il Concessionario, salva e impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni subiti.

Articolo 16 – Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento del Concessionario e subentro

Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016 la concessione cessa quando:

- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.

Nelle ipotesi di cui sopra, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario si applica il comma 4 dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, si applica la disciplina di cui all'art. 176 comma 4 del codice.

Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

Il Concedente potrà nel corso della Concessione avvalersi della facoltà di dichiarare

risolta la Convenzione ai sensi degli articoli 1454 e 1455 Cod. Civ, comunicando al Concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà nei casi di grave inadempimento agli obblighi assunti dal Concessionario, tra i quali rientrano i casi di seguito indicati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali;
- b) nel caso di gravi violazioni alle previsioni del Capitolato Speciale che mettano in pericolo la funzionalità dell'Opera o pregiudichino il servizio pubblico reso agli utenti;
- c) nel caso di mancata corresponsione del Canone;
- d) nel caso di mancato pagamento di premi assicurativi o cauzionali;
- e) negli ulteriori casi stabiliti dalla Convenzione.

Al verificarsi delle circostanze che possono dar luogo alla risoluzione della Convenzione, il Responsabile Unico del Procedimento assegnerà al Concessionario un termine perentorio congruo e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni.

Se il Concessionario non avrà rimosso dette cause o se avrà presentato osservazioni ritenute dal Responsabile unico del Procedimento non accettabili, il Concedente potrà dichiarare risolta la Convenzione.

Con la risoluzione del contratto sorgerà in capo al Concedente il diritto di escutere la cauzione definitiva, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

Il Concedente procederà alla risoluzione della convenzione, come previsto da legge, qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 17 - Risoluzione di diritto

Il presente contratto verrà risolto di diritto, qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 218/2012, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o cause di decadenza, sospensione o divieto, nei confronti del Concessionario e dei soggetti previsti dalla normativa antimafia.

Articolo 18 - Reciproci obblighi di collaborazione

Le Parti reciprocamente si obbligano, ciascuna per la parte di competenza, a mantenere, durante tutto il rapporto contrattuale inerente la concessione, un comportamento ispirato ai canoni di lealtà e correttezza.

In particolare, il Concessionario si obbliga a segnalare al Concedente tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dall'avvenuta conoscenza, quelle circostanze e fatti che, rilevati nella gestione del servizio, possono impedire o pregiudicare il regolare adempimento dello stesso.

Il Concessionario proporrà al Concedente tutte le soluzioni tecniche, amministrative e logistiche per il superamento dei problemi che impediscono la regolare esecuzione della gestione e il regolare conseguimento degli obiettivi di traffico ed economici stabiliti.

Il Concessionario provvederà inoltre ad attivare servizi volti a curare le relazioni con gli utenti e con l'utenza al fine di rendere disponibili le informazioni di generale utilità con una diffusione capillare in modo di facilitare i rapporti con il pubblico e l'utenza.

Articolo 19 - Contestazioni e/o richieste

Ogni eventuale contestazione e/o richiesta del Concessionario deve essere formulata a pena di decadenza mediante lettera raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata inoltrata al Responsabile Unico del Procedimento entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti alla data in cui si è verificato l'atto o il fatto o, più in generale, l'evento che dia origine alla contestazione e/o richiesta.

Nella predetta comunicazione, e sempre a pena di decadenza, il Concessionario deve indicare analiticamente le ragioni della propria contestazione e/o richiesta.

Le Parti danno atto che il mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti nel presente articolo per la formulazione di contestazioni e/o richieste, determinerà la decadenza del Concessionario dal relativo diritto che intendeva far valere a prescindere dalla fondatezza o meno dello stesso e conseguentemente il Concessionario medesimo non potrà avanzare giammai la medesima contestazione e/o richiesta.

Articolo 20 - Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Catania. È esclusa in ogni caso la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

Articolo 21 - Modifiche

La Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 22- Diritto d'uso

Una volta avviata la gestione e per tutta la durata della Concessione spetterà al Concessionario il diritto d'uso dell'Opera nonché il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente la medesima.

Alla scadenza della Concessione il diritto di uso si estinguerà e il Concedente acquisirà la disponibilità dei predetti immobili, ivi compresi gli impianti.

Il diritto di uso dell'Opera si estinguerà, oltre che alla scadenza naturale della Concessione, anche in caso di risoluzione e/o revoca e/o recesso per qualsivoglia motivo della Concessione, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere circa il possesso, l'uso, il godimento o la proprietà di detti beni immobili.

Articolo 23 - Elezione di domicilio

Agli effetti della Convenzione, il Concessionario elegge domicilio presso _____ . Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione da parte del Concedente della relativa comunicazione.

Il Concedente elegge domicilio presso la propria sede legale, via Ottava Strada n°29, 95121 Catania.

Tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata A.R. agli indirizzi di cui sopra.

Articolo 24 - Registrazione

La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della Convenzione sono a carico del Concessionario.

Articolo 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 ss.mm.ii., è obbligato ad utilizzare uno o più conti

correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concedente e dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto corrente dedicato e' il seguente:

Banca _____, codice IBAN: _____
intestato a _____

La persona delegata ad operare sul predetto conto è il _____,
nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____,
Codice Fiscale _____ in qualità di _____.

Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Concessionario si obbliga a conformarsi a tutte le prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari poste a suo carico della Legge n.136/2010 e s.m.i., nonché da ogni altro provvedimento di attuazione e/o di interpretazione della suddetta legge adottato dalle competenti autorità.

Inoltre, il Concessionario si obbliga di imporre il rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché di ogni altro provvedimento di attuazione e/o interpretazione della suddetta legge ai propri eventuali subappaltatori nei termini e con le modalità previste dalla legge medesima. Laddove il Concessionario, o i suoi subappaltatori abbiano notizia di inadempimento delle proprie controparti contrattuali agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovranno darne comunicazione al Concedente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede il Concedente.

Articolo 26 - Obbligo di riservatezza

Il Concessionario si impegna, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative al Concedente delle quali sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere

di atti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'attività oggetto del presente contratto.

Articolo 27 - Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dalla documentazione ivi allegata e/o richiamata, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di concessione di pubblici servizi, nonché al codice civile.

Il Concedente

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni civilistiche, il Concessionario dichiara espressamente di conoscere, accettare ed approvare, senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole contenute negli art. _____ del presente Contratto.

Il Concedente

Il Concessionario